



Document ID

PON-OR1-01-TSP-Phase_3-ITA

Revisione

01

Tipo di Documento

Disciplinare di gara

Denominazione Gara

Fornitura di un ricevitore eterodina multi-beam in banda W per il Sardinia Radio Telescope.

Tipo di procedura

Dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

Atto di avvio

Determinazione n. 183 del 9 agosto 2019

Importo a base di gara

€ 2.300.000,00

Finanziamento / Codice

PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Avviso D.D. 424 del 28/02/2018
PON FSE FESR / PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio"

CUP

C87E19000000007

CIG

8018611F1D

Contenuto del documento

Abbreviazioni e acronimi	4
Principale normativa di riferimento	4
Principali siti Internet.....	4
Sezione 1 – Informazioni Generali sull’Appalto e sulla Procedura	5
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	5
Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	5
Art. 3. Oggetto dell’affidamento - Esigenze e finalità dell’appalto	6
Art. 4. Modalità di svolgimento della procedura	6
Art. 5. Valore dell’appalto - Lotti.....	6
Art. 6. Termini di consegna del ricevitore – Opzioni e rinnovi.....	7
Art. 7. Criterio di aggiudicazione	7
Sezione 2 – Le Fasi della Procedura di Appalto	8
Art. 8. Svolgimento della procedura.....	8
Art. 9. Documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni.....	8
Sezione 3 – Regole di partecipazione alla Fase 3	10
Art. 10. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	10
Art. 11. Requisiti generali	10
Art. 12. Subappalto	10
Art. 13. Garanzia provvisoria	11
Sezione 4 – Presentazione delle Offerte.	13
Art. 14. Generalità sulle Offerte.....	13
Art. 15. Firma digitale dei documenti.....	13
Art. 16. Procedura telematica adottata – Termine di presentazione dell’Offerta	13
Art. 17. Documentazione di gara richiesta come Offerta di Fase 3.....	14
Sezione 5 – Valutazione delle Offerte	18
Art. 18. Modalità generali di valutazione dell’Offerta	18
Art. 19. Soccorso istruttorio	19
Art. 20. Nomina della Commissione giudicatrice.....	20
Art. 21. Operazioni di gara – Valutazione offerte tecnica ed economica.....	20
Art. 22. Criteri di valutazione delle Offerte – modalità di calcolo dei punteggi	21
Art. 23. Operazioni di gara – Valutazione anomalia	24
Sezione 6 – Aggiudicazione dell’appalto e affidamento del Contratto	25
Art. 24. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione.....	25
Art. 25. Aggiudicazione - Garanzia definitiva	25
Art. 26. Aggiudicazione - Stipula del Contratto	26
Art. 27. Avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza	26
Art. 28. Validità dei prezzi	27
Art. 29. Anticipazioni.....	27
Sezione 7 – Disposizioni relative alla esecuzione	27
Art. 30. Diritti di proprietà intellettuale	27
Art. 31. Utilizzo di foto e immagini da parte dall’aggiudicatario.....	28
Art. 32. Pagamenti - Generalità	28
Art. 33. Pagamenti parziali – Stati di avanzamento	29
Art. 34. Contestazioni – Inadempienze – Penalità	29
Art. 35. Recesso dell’Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	30
Art. 36. Fallimento dell’Aggiudicatario	30
Art. 37. Risoluzione del contratto.....	30
Art. 38. Esecuzione in danno	31
Art. 39. Clausola risolutiva espressa	32
Art. 40. Definizione delle controversie - Foro competente.....	32



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Art. 41. Procedure di ricorso.....	32
Art. 42. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	33



Abbreviazioni e acronimi

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stazione appaltante / OAC: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

SRT: Sardinia Radio Telescope

U-BUY: piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

Principale normativa di riferimento

1. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
2. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)
3. Codice civile italiano.

Principali siti Internet

Sito Internet – profilo committente Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche (U-Buy)

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

Sito AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>



Sezione 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza n° 5 - 09047 Selargius (CA)
C.F. 97220210583 P.IVA 06895721006 Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oa-cagliari.inaf.it> sezione "Amministrazione Trasparente"

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2. Note di premessa – PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020"

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope" (SRT), in località "Pranusanguni", comune di San Basilio (SU), Infrastruttura di Ricerca dell'INAF. Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola (lo specchio primario) di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") ha emesso lo "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020" (di seguito citato anche come "Avviso").

Detto Avviso ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q) dell'Avviso, il Sardinia Radio Telescope quale "infrastruttura di ricerca" assoggettabile al potenziamento, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha presentato la proposta progettuale "PIR01_00010 - SRT_HighFreq - *Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze*" ("Proposta"), articolata secondo nove "obiettivi realizzativi" (di seguito citati anche come "OR").

Con Decreto Direttoriale n. 461 del 14 marzo 2019, il MIUR ha collocato in graduatoria la Proposta, con un punteggio complessivo di 89 su 100, approvando un importo complessivo pari a € 18.683.000,00. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del Codice, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Art. 3. Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Con la Determinazione del 9 agosto 2019, n. 183, il Direttore dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari ha indetto la procedura di gara secondo il dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 64 del Codice. Finalità di questo dialogo competitivo, oggetto dell'Obiettivo Realizzativo n. 1, è l'acquisizione di un ricevitore multibeam a 3mm (banda W) basato su un focal plane array raffreddato, con doppia polarizzazione, che utilizza una matrice di amplificatori criogenici a basso rumore (LNA); il ricevitore sarà installato nel fuoco Gregoriano del Sardinia Radio Telescope. L'array deve essere progettato per adattarsi all'area utilizzabile del piano focale e per fornire dei beam patterns ottimali, elevata efficienza dell'antenna, basso rumore ed elevate prestazioni in banda dell'immagine.

Durante la Fase 1 del dialogo competitivo l'INAF ha individuato gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire una soluzione tecnica in grado di rispondere alle esigenze che l'INAF ha presentato nel documento "PON-OR1-01-SPE-01-All_1.pdf". **Nel corso della Fase 2** gli operatori economici selezionati hanno presentato e discusso con il Gruppo Tecnico dell'INAF la loro "Soluzione tecnica preliminare", attraverso degli incontri "face-to-face" condotti secondo le regole e i protocolli formali definiti nel documento di Fase 1 "PON-OR1-01-TSP-01.pdf" e nel documento di Fase 2 "PON-OR1-01-IPD-01.pdf".

Al termine della Fase 2 l'INAF ha predisposto la documentazione di Fase 3, che richiede agli operatori economici di presentare le offerte tecnica ed economica. Al termine della valutazione di dette offerte, che sarà condotta da una commissione giudicatrice, sarà individuato l'operatore economico al quale sarà affidata la realizzazione del ricevitore in banda W.

Il contratto è cofinanziato dall'UE attraverso il **PON FESR FSE "Ricerca e innovazione 2014-2020", codice PIR_01_00010**.

Art. 4. Modalità di svolgimento della procedura

A decorrere dal **18 ottobre 2018**, in aderenza con il combinato disposto artt. 40 e 52 del Codice, nei settori ordinari e nei settori speciali, **tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici** in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. La presente procedura di dialogo competitivo utilizza la piattaforma elettronica **U-BUY**, indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

Art. 5. Valore dell'appalto - Lotti

Valore a base d'asta.

A conclusione della Fase 2 del dialogo competitivo, la stazione appaltante conferma come importo massimo offerto agli operatori economici per la fornitura del ricevitore la cifra di

2.300.000,00 euro al netto di I.V.A.

e/o di altre imposte e contributi di legge. Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze in quanto si tratta di fornitura che non comprende la posa in opera a cura dell'aggiudicatario. Dall'esito della Fase 2 del dialogo competitivo, la stazione appaltante non ha individuato la possibilità di suddividere la fornitura in *prestazioni principali e secondarie*, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice. Salva la possibilità di ricorso al subappalto.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che sulla base dei risultati dei colloqui di Fase 2, incideranno, su valutazione della stazione appaltante, per il 30% del valore.

E' confermata l'erogazione di un **premio lordo** (IVA all'aliquota del 22% inclusa) di **10.000,00 euro** per ciascuno degli operatori economici classificati nella graduatoria finale, dove il primo classificato sarà l'Affidatario.

Lotti.

L'appalto prevede un unico lotto.

La stazione appaltante ha valutato tale scelta, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in ragione della tipologia ed unitarietà funzionale della fornitura, originata da una progettazione unitaria prodotto del dialogo competitivo.

Art. 6. Termini di consegna del ricevitore – Opzioni e rinnovi

Consegna.

Il ricevitore deve essere consegnato nel sito finale entro **22 (ventidue) mesi dalla data della firma del contratto**; il protocollo di consegna segue il DDP Incoterms 2020. La data di consegna non può essere prorogata ed è vincolata alla durata massima dell'intero Progetto, che non deve superare i **32 mesi** dalla data del **25 giugno 2019**.

Entro questi 32 mesi, una scadenza obbligatoria, tutte le fatture devono essere pagate. Eventuali ritardi potrebbero indurre l'INAF a perdere la sovvenzione.

Opzioni e rinnovi.

Non sono previste opzioni o rinnovi.

Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Art. 7. Criterio di aggiudicazione

Il presente Disciplinare conferma che la fornitura sarà affidata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub 3-bis del Codice.

Sezione 2 – Le Fasi della Procedura di Appalto

Art. 8. Svolgimento della procedura

La procedura di dialogo competitivo è stata articolata su **tre fasi**:

- **Fase I**, di *prequalifica*, che ha consentito, tramite la valutazione dei requisiti tecnici, professionali ed economici dei candidati che hanno manifestato interesse ad essere ammessi alla procedura, di selezionare gli operatori economici con i quali sviluppare il dialogo competitivo;
- **Fase II**, di *dialogo*, durante la quale la stazione appaltante ha invitato gli operatori economici ammessi a presentare le soluzioni progettuali preliminari. Tali “soluzioni” sono state approfonditamente esaminate in contraddittorio fra il Gruppo Tecnico della stazione appaltante e le delegazioni degli operatori economici ammessi. Questo ha consentito al Responsabile scientifico dell’Obiettivo realizzativo coinvolto di definire le specifiche tecniche finali, precisate nel Capitolato tecnico, che costituiscono i mezzi e le soluzioni ritenute più idonee a soddisfare le necessità e gli obiettivi della fornitura.
- **Fase III - presentazione e valutazione offerta finale; è l'attuale fase**, dove gli operatori economici ammessi dalla Fase 2 sono invitati a presentare la propria offerta finale, tecnica ed economica. Offerte che saranno valutate in base ai criteri di aggiudicazione riportati a seguire in questo Disciplinare. La stazione appaltante si riserva di effettuare negoziazioni con il miglior offerente, ai sensi dell’art. 64, comma 11, lettera b, del Codice.

Art. 9. Documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale di Fase 3 della gara**, predisposta dalla stazione appaltante e trasmessa agli operatori economici, è costituita da:

1. Invito a presentare offerta
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato tecnico prestazionale
4. All. 1 del disciplinare – Facsimile per la conferma da parte degli operatori economici dei requisiti dichiarati nella Fase 1 con il DGUE – documento di gara unico europeo;
5. All. 2 del disciplinare – Facsimile di Offerta Economica dove l’operatore economico indicherà il prezzo chiesto per la fornitura del ricevitore e dei servizi accessori che saranno descritti nella Relazione Tecnica (vedi sotto);
6. All. 3 – schema preliminare di contratto.

Tale documentazione viene trasmessa per via elettronica tramite la piattaforma U-Buy.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla documentazione e i termini della Fase 3 della procedura di dialogo competitivo mediante la proposizione di quesiti nella piattaforma U-Buy, **almeno 5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.



Ai quesiti sarà data risposta, attraverso la piattaforma U-Buy, **entro 3 (tre) giorni** dalla data di presentazione mediante, in forma anonima e visibile a tutti gli operatori economici ammessi alla Fase 3.

Eventuali comunicazioni della stazione appaltante saranno trasmesse sulla piattaforma **U-Buy** a tutti gli operatori economici ammessi alla Fase 3.

Qualora non abbiano interesse come FAQ, si procederà come segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

***Le richieste di chiarimenti possono essere formulate in lingua italiana o inglese.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.***

Sezione 3 – Regole di partecipazione alla Fase 3

Art. 10. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, **sono ammessi** a partecipare alla Fase 3 soltanto gli operatori economici che hanno partecipato alle precedenti due Fasi del dialogo competitivo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È consentito ai concorrenti presentare l'Offerta quale mandatario di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato ai concorrenti **presentare l'Offerta** quale mandatario di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete **di cui faccia parte un altro concorrente ammesso alla Fase 3**.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Art. 11. Requisiti generali

Gli operatori economici ammessi alla Fase 3 possono presentare Offerta se non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, intervenute a valle della presentazione della candidatura in Fase 1. A tal fine viene richiesto di confermare con la domanda di partecipazione le dichiarazioni prestate in fase di ammissione al dialogo competitivo.

NOTA. Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del Codice, l'Operatore economico che abbia individualmente presentato richiesta di partecipazione e sia stato ammesso individualmente alla fase di dialogo competitivo, cioè sia stato invitato alla presentazione della soluzione tecnica che costituirà oggetto della fase di dialogo e della successiva offerta finale, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario** di operatori riuniti. Resta quindi **esclusa** la possibilità di presentare offerta quale mandante di altro operatore anch'esso ammesso alla fase di dialogo competitivo. Due operatori, entrambi invitati alla fase di dialogo competitivo, non potranno perciò riunirsi come RTI in sede di presentazione della soluzione posta a base del dialogo competitivo e dell'offerta finale.

Art. 12. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che saranno ammesse alla Fase III della procedura, dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

Art. 13. Garanzia provvisoria

L'offerta presentata dagli operatori economici deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari a **46.000,00 (quarantaseimila) euro**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in termini di riduzione dell'importo.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. *Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese* e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La **garanzia fideiussoria** dovrà, nel modulo digitale (o cartaceo) rilasciato dal fideiussore all'operatore economico:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

È possibile attivare il soccorso istruttorio per la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia già stata stipulata prima della presentazione dell'offerta. È responsabilità dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono emessi in una data non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento elettronico possono essere opposte a terzi se applicate in conformità con le regole tecniche sulla convalida (ad es. *timestamp*).

Sezione 4 – Presentazione delle Offerte.

Art. 14. Generalità sulle Offerte

Non saranno ammesse offerte:

- presentate da operatori economici diversi da quelli che hanno partecipato alla prima e seconda fase del dialogo competitivo
- incomplete o parziali o sottoposte a condizione
- superiori alla base d'asta
- che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nella Lettera di invito e relativi allegati.

L'aggiudicazione avverrà sulla base **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla **ulteriore negoziazione con il miglior offerente della Fase III**, al fine di definire alcuni termini contrattuali, senza modificare le condizioni dell'appalto e garantendo parità di trattamento e non discriminazione.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 64 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante riconoscerà un premio lordo di euro 10.000,00 agli operatori classificati ai primi 3 (tre) posti della classifica finale (Fase 3), incluso il proposto affidatario.

Art. 15. Firma digitale dei documenti

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una firma digitale.

Art. 16. Procedura telematica adottata - Termine di presentazione dell'Offerta

Anche per la Fase 3, come già fatto per la Fase 2, sarà utilizzato lo schema telematico presente sulla piattaforma elettronica **U-Buy** della "*procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando*", attraverso la quale gli operatori economici ammessi sottometteranno la documentazione d'Offerta. I due codici gara [G00XXX] per Fase 2 e Fase 3, assegnati automaticamente dalla piattaforma elettronica **U-Buy**, costituiranno procedura telematica unica ai fini dell'aggiudicazione della fornitura.

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla Piattaforma **entro e non oltre il**



11 febbraio 2020, ore 13:00 CET

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.

Art. 17. Documentazione di gara richiesta come Offerta di Fase 3

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici ammessi e invitati alla Fase 3 *producano e trasmettano tre serie di documenti*, suddivisi nelle categorie **Amministrativa, Tecnica, Economica**:

Amministrativa

1A) Domanda di partecipazione / conferma requisiti (struttura di DGUE). Il concorrente compila e sottometta il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come facsimile dalla stazione appaltante, file PON-OR1-01-TSP-01-Fase_3-All_1. In questo documento il concorrente indica la forma con la quale partecipa alla gara: impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE.

- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore.

2A) PASSOE. Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "AVCPass" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla Fase 3, ai sensi degli artt. 80, 83 del Codice. Per generare il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett.



b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

3A) Contributo ANAC. Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, il concorrente è tenuto al pagamento di un contributo pari a 140 (centoquaranta) euro, di cui deve essere allegata la ricevuta in forma digitale. Il contributo dovrà essere corrisposto in favore dell'ANAC, secondo le modalità previste e consultabili collegandosi all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Descrizione	CIG	Importo contributo all'ANAC
Dialogo competitivo OR1 - WBA	8018611F1D	€ 140,00

4A) Garanzia provvisoria. Secondo le modalità descritte nell'Articolo 12 di questo Disciplinare.

5A) (Eventuale) Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.



Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda - DGUE.

Tecnica

- 1T) Relazione Tecnica.** L'operatore economico deve sottomettere attraverso la Piattaforma una **relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico**, che descriva accuratamente e dettagliatamente le caratteristiche tecniche del ricevitore offerto e i servizi aggiuntivi che, a parere dell'operatore economico, consentono di rispondere ai criteri di valutazione riportati in un successivo Articolo di questo documento. Per essere ammesso alla valutazione il ricevitore offerto dovrà quindi avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime riportate nel documento **PON-OR1-01-SOW-01-Phase_3.pdf**: per ottenere il punteggio premiale definito dai criteri di valutazione, la Relazione Tecnica dovrà illustrare, con un numero massimo di 50 (cinquanta) pagine, carattere corpo 12 (esclusi allegati/schemi grafici), quali performance migliorative avrà il ricevitore che si intende realizzare e quali servizi aggiuntivi vengono offerti che, a parere dell'operatore economico, rendono massimo il punteggio ottenibile dai criteri di valutazione decisi dalla stazione appaltante. La Relazione Tecnica dovrà contenere una sezione che illustri le infrastrutture tecnologiche, gli impianti e la strumentazione che saranno utilizzate nel processo di costruzione del ricevitore, tali da consentire all'INAF di valutare l'effettiva disponibilità infrastrutturale adeguata all'elevato standard di qualità e ai tempi richiesti dall'INAF.
- 2T) Organigramma e CV.** L'operatore economico dovrà allegare un organigramma che illustri quali e quante risorse umane saranno coinvolte nella costruzione del ricevitore, accompagnato dai curriculum vitae del personale elencato nell'organigramma. Questo per consentire alla commissione giudicatrice di valutare l'effettiva disponibilità da parte dell'operatore economico di un **gruppo di lavoro** dotato delle caratteristiche di capacità professionale, esperienza, competenza, efficienza e affidabilità, sviluppate per la realizzazione di ricevitori con caratteristiche simili a quelle richieste dall'INAF, necessario per eseguire il contratto con l'elevato standard di qualità e i tempi di realizzazione richiesti dall'INAF;

La commissione giudicatrice effettuerà le proprie valutazioni e assegnerà i punteggi sulla base delle informazioni contenute nei documenti 1T) e 2T). **Si sottolinea in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni presenti nella Relazione Tecnica, saranno applicate le sanzioni previste da questo Disciplinare.**

Economica

1E) Offerta Economica.

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la Piattaforma la propria Offerta Economica, utilizzando il facsimile consegnato dalla stazione appaltante firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'Offerta Economica dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base d'asta dall'INAF, cioè inferiore a 2.300.000,00 euro.

La cifra indicata nell'Offerta Economica dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri relativi a:

- oneri per l'imballo, spedizione, consegna presso il sito del Sardinia Radio Telescope;
- assicurazione per la spedizione e consegna presso il sito del Sardinia Radio Telescope;
- oneri del personale che supervisionerà all'installazione e alla On site Acceptance Test, inclusa la verifica di conformità;
- se dovuti, dazi e oneri doganali per l'importazione dei beni in Italia

2E) Informazioni integrative dell'Offerta Economica

Nell'Offerta Economica dovrà essere riportato:

- il costo stimato per la manodopera che verrà utilizzata per la realizzazione del ricevitore e per garantire gli eventuali servizi aggiuntivi presenti nella Relazione Tecnici;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sezione 5 – Valutazione delle Offerte

Art. 18. Modalità generali di valutazione dell'Offerta

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, per effetto del combinato disposto degli art. 77 commi 1 e 2 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una **Commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.

Seggio di Gara. La prima fase di valutazione delle Offerte, relativa alla parte Amministrativa, è affidata al Responsabile del procedimento, che costituirà un seggio di gara monocratico, assistito da un Segretario verbalizzante, che provvede alla verifica della documentazione amministrativa. La seduta, o le sedute, avrà luogo in data che sarà comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma elettronica **U-Buy**, qualora questi intendano seguire le fasi pubbliche della procedura. La procedura informatizzata garantisce il pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza.

Detta seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre a mezzo della piattaforma elettronica.

La stazione appaltante, su motivata relazione del RUP, procederà all'esclusione del concorrente:

- qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni della Lettera d'invito o del presente Disciplinare;
- qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più dei requisiti;
- qualora sia accertato che il concorrente abbia reso dichiarazioni false.

Al termine del controllo amministrativo, la commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Art. 19. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione facente parte dell'Offerta dell'operatore, con esclusione di quelle essenziali della documentazione tecnica e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 20. Nomina della Commissione giudicatrice

La composizione della Commissione giudicatrice è regolata dal comma 3 art. 77 del Codice, "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...". Il numero di componenti della Commissione giudicatrice, tre ovvero cinque, una volta scaduto il termine per la presentazione delle Offerte, è invece discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del Codice, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La commissione sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, contenute nella sua Nota circolare prot. 5862/19 del 5 settembre 2019, avente ad oggetto "Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi".

Per quanto compatibile con la disponibilità di personale, in ragione della concomitanza di numerose gare e della stringente tempistica, la maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice saranno diversi rispetto al gruppo tecnico di lavoro che ha operato durante la Fase 2.

Art. 21. Operazioni di gara – Valutazione offerte tecnica ed economica

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice saranno registrate in appositi verbali. Le eventuali esclusioni saranno a cura del Responsabile del procedimento, che ne dovrà dare dettagliata e motivata giustificazione.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica notificata ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste di offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 64, comma 10, del codice, **la Commissione può richiedere alla stazione appaltante che le offerte finali vengano chiarite, precisate o perfezionate.** Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Art. 22. Criteri di valutazione delle Offerte - modalità di calcolo dei punteggi

Il contratto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione sarà perciò effettuata da una commissione giudicatrice, secondo lo schema

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

Criteri di valutazione - Punteggi tecnici, criteri e sub criteri

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto criteri elencati nella tabella seguente, con la relativa distribuzione dei punteggi.

Per la descrizione dettagliata dei criteri di valutazione si faccia riferimento al documento PON-OR1-01-SOW-01-Phase_3.pdf. La valutazione e l'attribuzione del punteggio verranno eseguite anche se viene presentata una sola offerta.

AC	Description	Reference ¹	Maximum score
AC ₁	Assessment of test and measurement plan	Art. 9	8
AC ₂	Number of feed (N)	Art. 10.1	14
AC ₃	Minimum RF frequency (f_{min})	Art. 10.4.1	4
AC ₄	Frequency range for Solar observations	Art. 10.4.2	1
AC ₅	Number of IF ports	Art. 10.5	3
AC ₆	Solar flare observing mode	Art. 10.6	1
AC ₇	Receiver noise temperature for "standard" observation	Art. 11.1	8

¹ Riferimento al documento PON-OR1-01-SOW-01-Phase_3.pdf

AC ₈	Receiver noise temperature for solar observing, "quite Sun"	Art. 11.1	1
AC ₉	Receiver noise temperature for solar observing, "Solar flare"	Art. 11.1	1
AC ₁₀	Image band suppression for "standard" observation	Art. 11.1	6
AC ₁₁	Image band suppression for solar observation in "solar flare" observing mode	Art. 11.1	1
AC ₁₂	Ratio between beam spacing and HPBW	Art. 11.3.1	8
AC ₁₃	Aperture efficiency	Art. 11.3.2	12
AC ₁₄	LO system with YTO-PLL or synthesizer	Art. 11.9	2
AC ₁₅	Receiver mechanical flexure modeling	Art. 11.15	1
AC ₁₆	Receiver mechanical flexure test	Art. 11.15	1
AC ₁₇	Extension of warranty beyond the terms of law	Art. 12.8	3
AC ₁₈	Spare parts in addition to the compulsory ones	Art. 12.10	4
AC ₁₉	Delivery timeline	Early delivery wrt M2 (20/12/21) and M3 (10/02/22)	2
AC ₂₀	General assessment of the technical offer	Discretionary criteria (accuracy, completeness and reliability of the proposal)	14

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi (anche se espressi in forma tabellare) e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo **il metodo aggregativo-compensatore**.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per **ciascun criterio di valutazione discrezionale** un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra **cinque** giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente griglia di valutazione.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1



Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,75
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,5
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,3
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il punteggio dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio.

Criteri di valutazione – Punteggio dell’Offerta Economica

La commissione giudicatrice avrà **5 (cinque) punti** da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta. Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo [0,1], $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a) = \frac{R(a)}{Rmax}$$

dove

- $R(a)$ è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"
- $Rmax$ è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come $E(a)$, sarà $E(a) = 5 * P(a)$.

Calcolo del punteggio totale

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il calcolo del punteggio totale assegnato a ciascun offerente sarà il risultato dell'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V_{(a)i}] + E(a)$$

$V_{(a)i}$ è il coefficiente prestazionale tecnico, variabile nell'intervallo [0,1], dell'offerta (del concorrente) "a" rispetto al criterio i-esimo (vedasi tabella criteri precedente). Il calcolo dei $V_{(a)i}$ avviene secondo un criterio tabellare.

W_i è il peso scelto dalla stazione appaltante per ciascuno dei criteri di valutazione inseriti nella tabella di ripartizione del punteggio tecnico.



$C(a)$ è il punteggio totale, somma di quello tecnico complessivo e di quello economico, ottenuto dal concorrente “a”, che definisce la graduatoria finale utilizzata per la proposta di aggiudicazione.

Art. 23. Operazioni di gara – Valutazione anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta proposta come aggiudicataria appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, e per essa il RUP, avvalendosi discrezionalmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente che ha presentata l’offerta ritenuta potenzialmente anomala, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna al concorrente un termine per la trasmissione delle spiegazioni **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta trasmessa dalla stazione appaltante.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede a formulare la proposta di aggiudicazione per la prima offerta non anomala presente in graduatoria.

Sezione 6 – Aggiudicazione dell'appalto e affidamento del Contratto

Art. 24. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Sulla base dell'esito della valutazione delle offerte e previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione presentata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, la stazione appaltante aggiudica l'appalto. Resta fermo che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Art. 25. Aggiudicazione - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 26. Aggiudicazione - Stipula del Contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*"

Art. 27. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto del dialogo, con disposto, che sarà inserito nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto del dialogo determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**, ritiene sussistano le condizioni per **dar avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Art. 28. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara. Il prezzo offerto resterà valido per non meno di sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 29. Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice concederà, entro quindici giorni dall'inizio effettivo delle attività, un pagamento anticipato, pari al 20 (venti) per cento del valore del contratto. Il pagamento dell'anticipo è soggetto alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto durante le attività.

Sezione 7 – Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 30. Diritti di proprietà intellettuale

La soluzione tecnica che sarà selezionata rimarrà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Per effetto della sua approvazione l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione ad altro soggetto esecutore, nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, senza onere alcuno per l'Amministrazione stessa.

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, viene quindi riconosciuto il complesso dei **diritti di utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale** che le vigenti leggi riconoscono all'autore e al titolare dei diritti d'autore, **comunque inerenti, conseguenti o connessi all'oggetto della presente procedura di gara.**

Rimarrà altresì di **esclusiva proprietà dell'Amministrazione** il sistema oggetto della fornitura, per il quale l'aggiudicatario non potrà rivendicare diritti, per parti o per l'insieme del bene fornito. L'aggiudicatario inoltre garantisce che il bene fornito non contiene elementi hardware e/o software soggette a privative e tali che comportino per la Stazione Appaltante l'instaurarsi di un *lock-in* tecnico e un conseguente vincolo futuro per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 31. Utilizzo di foto e immagini da parte dall'aggiudicatario

E' fatto **espreso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

E' fatto espreso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 32. Pagamenti - Generalità

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario in accordo con il cronoprogramma di massima definito nell'allegato tecnico al dossier di gara del dialogo competitivo. Il pagamento dell'importo previsto in corrispondenza con la *milestone* di verifica dello stato di avanzamento prevista delle prestazioni, sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica (se pertinente).

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 33. Pagamenti parziali – Stati di avanzamento

La materia viene trattata dettagliatamente in **PON-OR1-01-SOW-01-Phase_3.pdf, articolo 12.**

Art. 34. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 35. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 36. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 37. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art.* 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;



6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Art. 38. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 39. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 40. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 41. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.



Art. 42. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”**, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **“Google Drive”** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: **rpd@inaf.it**;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: **rpd-inaf@legalmail.it**.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).